

Condizioni Generali di contratto di vendita di macchine utensili che fanno parte integrante ed essenziale del contratto che precede

1 – Oggetto –

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili (qui di seguito le "Condizioni Generali") disciplinano, salvo espresso patto contrario convenuto in sede di contratto, le modalità e le condizioni di vendita di tutti i macchinari ed i relativi accessori con essi forniti in sede di vendita, commercializzati dalla società DMG Mori Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, anche "DMI" e/o la "Venditrice"). DMI si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali rendendo tali modifiche conoscibili all'Acquirente con mezzi analoghi a quelli utilizzati per le presenti.
- 1.2 Le presenti "Condizioni Generali" sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.dmgmori.it e si applicano a tutti i contratti di fornitura di macchine utensili conclusi tra DMI e l'Acquirente (di seguito anche il "Cliente"), contratti dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono conosciute ed accettate dall'Acquirente anche per mero fatto e/o comportamento concludente indipendentemente dall'espressa accettazione scritta dell'Acquirente.
- 1.3 Le presenti Condizioni Generali revocano e sostituiscono, in ogni loro parte, le precedenti Condizioni Generali di compravendita di macchine utensili di DMI.
- 1.4 Eventuali Condizioni Generali di Acquisto dell'Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate per iscritto da DMI. L'esecuzione dell'ordine di acquisto dell'Acquirente non implica in alcun modo accettazione delle condizioni generali e/o particolari di acquisto dell'Acquirente stesso.
- 1.5 Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle parti in forma scritta con salvezza di applicazione delle parti non derogate o non modificate.

2 – Ordine di fornitura e conclusione del contratto –

- 2.1 Fatto salvo ogni diverso accordo, qualsivoglia ordine di fornitura di macchina utensile trasmesso dall'Acquirente è soggetto all'accettazione scritta da parte di DMI. Tutte le comunicazioni verbali sono da intendersi prive di efficacia.
Il contratto di compravendita si intenderà quindi concluso a seguito del ricevimento da parte del Cliente della relativa conferma d'ordine (la "Conferma d'Ordine") inviata da DMI, conferma d'ordine che il Cliente è comunque obbligato a sottoscrivere e a restituire a DMI. Il contratto si intende comunque concluso anche allorché la Venditrice DMI ne dia esecuzione mediante comportamento concludente. La Conferma d'Ordine contiene una descrizione tecnica del macchinario e/o degli accessori acquistati, definendo e riportando, altresì, tutte le condizioni di prezzo e di consegna ed i contenuti definitivi e vincolanti del contratto. Sono pertanto esclusi tutti i materiali di consumo destinati alla parte operativa e/o qualsiasi altro bene che potrebbe essere descritto in eventuali brochure pubblicitarie del bene oggetto di vendita. Salvo patto contrario, eventuali preventivi inviati da DMI al cliente non costituiscono pertanto in alcun modo proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell'ordine da parte del Cliente stesso.
- 2.2 L'ordine di fornitura inviato dal Cliente non impegna DMI sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 2.1. ed è da intendersi quale proposta irrevocabile d'acquisto ex art. 1329 c.c. avente efficacia di giorni quindici decorrenti dalla data di ricezione da parte della Venditrice. L'ordine di fornitura inviato dal cliente è dunque irrevocabile e non può essere revocato e/o modificato senza il preventivo consenso scritto.
- 2.3 Le descrizioni tecniche che accompagnano l'offerta nonché quelle riportate sui cataloghi devono essere considerate meramente indicative. DMI si riserva di apportare, comunicandole all'Acquirente, tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per effetto del progresso tecnico o per adeguare l'impianto o i materiali offerti ad elementi tecnici che pervenissero a conoscenza dei suoi uffici tecnici dopo l'elaborazione dell'offerta.
- 2.4 Qualora l'Acquirente intenda ricorrere a finanziamento o a *leasing* per l'acquisto della macchina utensile il contratto, salvo diverso accordo risultante per iscritto, non si considererà condizionato all'ottenimento del finanziamento o del *leasing* e conserverà la sua piena efficacia obbligatoria a carico delle parti con conseguente obbligo in capo all'Acquirente di corresponsione diretta del prezzo ad avviso macchina pronta per la consegna.
- 2.5 Il Venditore non è in alcun modo responsabile nel caso in cui la fabbrica del gruppo DMG MORI abbia cessato la produzione della macchina acquistata dall'Acquirente; il contratto di vendita conserverà pertanto efficacia e la macchina non più in produzione verrà sostituita da altra macchina di nuova generazione secondo il prezzo di listino.

3 – Consegna –

- 3.1 I termini di consegna, computati in settimane o in giorni lavorativi o in date precise di calendario, così come indicati nella Conferma d'Ordine non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono quindi ritenersi meramente indicativi e non essenziali.
DMI farà quanto è nella sua possibilità per far sì che l'oggetto della fornitura sia spedito e consegnato nel rispetto dei termini contrattualmente previsti. Tuttavia, tutte le date di consegna indicate da DMI sono date approssimative ed indicative e sono stimate in buona fede al meglio delle capacità di DMI, commisurate alla programmazione prevedibile e soggette alla disponibilità delle forniture per la produzione e il trasporto dei beni.
In nessun caso DMI potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare all'Acquirente in conseguenza della mancata consegna del bene nei termini eventualmente indicati; né tali eventuali ritardi di consegna autorizzeranno cancellazioni o modifiche delle ordinazioni o ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente.
- 3.2 Nel caso in cui sia stata espressamente concordata una data fissa di consegna e DMI prevede ragionevolmente durante l'esecuzione del contratto che i beni oggetto della fornitura non possano essere consegnati nei tempi previsti, DMI dovrà informare tempestivamente l'Acquirente. Le informazioni devono includere una descrizione delle misure che DMI ritiene appropriate per recuperare o limitare l'eventuale ritardo e una nuova data di consegna.

- 3.3 I termini di consegna decorrono dalla data di conclusione del Contratto o da altra data pattuita per iscritto dalle parti. Qualora l'Acquirente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare idonee garanzie ai fini della corretta esecuzione del contratto i termini di consegna decorrono dalla corresponsione dell'acconto o dall'avvenuto rilascio delle garanzie richieste.

- 3.4 I termini di consegna possono in ogni caso essere interrotti o sospesi nelle seguenti ipotesi:

- a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa di DMI quali ad esempio scioperi, agitazioni sindacali, serratte, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia;
- b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali o della macchina da parte dei fornitori DMI per fatti non imputabili a quest'ultima;
- c) inadempimento del cliente nel fornire tempestivamente le indicazioni necessarie richieste e/o nel completare nei termini convenuti le opere di sua spettanza e/o nel consegnare nei tempi opportuni eventuali particolari e/o componenti da installarsi sui beni compravenduti e/o schede tecniche e/o costruttive ritenute da DMI essenziali per l'installazione e/o il montaggio dei prodotti acquistati;
- d) mancato versamento da parte dell'Acquirente di acconti o caparre o, comunque, del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite.
- e) intervenute modifiche all'ordine di fornitura da parte del cliente, anche se accettate dalla venditrice.

I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione o l'interruzione.

Dal momento dell'effettuazione della consegna restano a carico dell'Acquirente tutti i rischi, le spese di custodia, manutenzione o assicurazione, senza alcun impegno di DMI a provvedervi. E pertanto qualsivoglia rischio resterà ad esclusivo carico dell'Acquirente.

In caso di ritardo nella consegna per circostanze imputabili all'Acquirente o per cause di Forza Maggiore (come *infra* definita) potrà essere concordata una nuova data di consegna subordinata all'accettazione da parte di DMI.

- 3.5 La spedizione e la consegna della macchina sono sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. Qualora non siano fornite tempestive istruzioni scritte da parte dell'Acquirente, la spedizione sarà eseguita nel modo ritenuto più opportuno da DMI anche avvalendosi di opera di società terze.

- 3.6 Se una consegna è ritardata a causa di circostanze per le quali DMI è responsabile e l'Acquirente subisce un danno, DMI dovrà - su richiesta scritta dell'Acquirente e fermo restando un periodo di moratoria di 20 giorni di calendario - pagare all'Acquirente una penale pari allo 0,1% del prezzo di acquisto della fornitura per ogni giorno lavorativo completo di ritardo nel limite massimo del 5% del valore della parte fornitura che non può essere utilizzata in tempo come conseguenza del ritardo. La liquidazione dei danni diviene esigibile su richiesta scritta dell'Acquirente, ma non prima che tutti i beni oggetto della fornitura interessata dal ritardo siano stati consegnati o che sia stato raggiunto il limite massimo di liquidazione della penale sopra indicato. L'Acquirente decade dal diritto alla liquidazione dei danni, se non ha presentato domanda scritta per tali danni entro due mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritardo di consegna da parte di DMI. DMI si riserva il diritto di dimostrare che l'Acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore ai suddetti danni liquidati.

- 3.7 Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell'Acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, DMI potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere la consegna e l'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1461 c.c. sino a quando l'acquirente non avrà prestato idonea garanzia.

4 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

- 4.1 La Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto qualora le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che l'Acquirente presti garanzia giudicata idonea a giudizio della Venditrice.
- 4.2 La Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto sino a quando l'Acquirente non avrà prestato tempestivamente garanzia, giudicata idonea dalla Venditrice, per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:
 - a. nel caso in cui l'Acquirente sia inadempiente a quanto richiesto dalla Venditrice per la corretta evasione dell'ordine;
 - b. nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente della quota di corrispettivo dovuta a titolo di acconto o mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente di una delle scadenze di pagamento pattuite o mancato rilascio delle garanzie nei termini pattuiti;
 - c. nel caso in cui l'Acquirente dovesse risultare in stato di insolvenza;
 - d. nel caso in cui l'Acquirente dovesse risultare incapace di adempiere alle obbligazioni contrattuali sussistenti nei confronti di terzi;
 - e. nel caso in cui a carico dell'Acquirente dovessero risultare protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità dell'Acquirente e, quindi, il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti e alle scadenze pattuite;
 - f. nel caso in cui l'Acquirente sia dichiarato fallito o sia ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o procedimento analogo.
 - g. nel caso in cui l'Acquirente non si procacci il finanziamento o il contratto *leasing* per l'acquisto del macchinario nel tempo contrattualmente stabilito.
- 4.3 Se la Venditrice intende avvalersi del diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, comunicherà per iscritto all'Acquirente tale volontà per fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o, comunque, con qualsiasi altro mezzo che renda conoscibile all'Acquirente la sospensione dell'esecuzione del contratto.
- 4.4 Qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato idonea garanzia per l'adempimento

dei propri obblighi contrattuali, tale mancanza costituirà motivo che potrà legittimare la Venditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 17.

5 – Custodia –

5.1 Dalla data di consegna, anche se effettuata in conto visione o in conto vendita, della macchina o dell'impianto o d'ogni singolo componente, qualora si proceda nell'ipotesi in cui la consegna avvenga in tempi diversi, l'Acquirente assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla custodia del bene consegnato, assumendosi la responsabilità per danni a cose e terzi che possano in qualunque modo derivare.

5.2 Effettuata la consegna della macchina è fatto assoluto divieto all'Acquirente di utilizzare la macchina prima delle operazioni di collaudo dovendosi, in difetto, ritenere decaduta ogni forma di garanzia sulla macchina e fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.

6 – Imballaggio –

Le spese d'imballaggio sono comprese nel prezzo offerto. Gli imballaggi non saranno accettati di ritorno e le spese di smaltimento degli stessi sono ad esclusivo carico e onere dell'Acquirente.

7 – Garanzia ed esclusione da responsabilità –

7.1 Oggetto della garanzia

DMI garantisce il buon funzionamento meccanico del materiale fornito nonché l'assenza di vizi e/o difetti di materiale, di costruzione o di montaggio per la durata di mesi 18 (diciotto) dalla data di messa in funzione e collaudo. La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, delle componenti della macchina risultanti, ad insindacabile giudizio della Venditrice, non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale.

7.2 Condizioni di operatività della garanzia

In ogni caso ai fini dell'operatività della garanzia devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) gli utensili installati sul macchinario devono essere equilibrati;
- b) la manutenzione preventiva della macchina deve essere stata effettuata alle scadenze indicate dal manuale e da personale qualificato;
- c) il cliente sia in regola con il pagamento del prezzo di acquisto

Resta inteso che non si procederà al riconoscimento della garanzia in caso di urti e danneggiamenti provocati da uso improprio del macchinario fornito.

Stipulando il contratto di compravendita, l'Acquirente dichiara di essere a conoscenza di ogni eventuale limitazione legale o normativa di sicurezza relativa all'impiego dei beni ordinati, ivi comprese le eventuali difformità dalle norme CE vigenti derogabili.

A pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, l'Acquirente dovrà effettuare denuncia scritta dei vizi e/o difetti entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta in caso di vizi occulti ed entro 8 (otto) giorni dalla consegna in caso di vizi apparenti. Le sostituzioni e le riparazioni saranno eseguite da DMI ovvero da altra società del Gruppo DMG MORI o da società terza indicata da DMI nel tempo compatibilmente necessario, restando inteso con ciò che la medesima sarà esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi titolo e l'Acquirente rinuncerà preventivamente a richiedere danni diretti o indiretti e spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso della cosa acquistata per tutto il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Gli accertamenti del caso saranno eseguiti da personale di fiducia di DMI, personale che l'Acquirente dovrà facilitare nell'esercizio del proprio compito. Cambiamento di condizioni iniziali dei pezzi prima del trattamento o della loro forma, dimensioni o sistemi di lavorazione o esigenze di lavorazione o comunque di pezzi non campionati impegnano DMI sui risultati ottenibili, quindi su macchinari forniti e pertanto, se si rendessero necessarie modifiche su questi ultimi, le stesse resteranno a totale carico dell'Acquirente.

7.3 Decadenza dalla garanzia

Il cliente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- (1) in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla clausola 7.2;
- (2) qualora la macchina non sia attrezzata correttamente o non sia utilizzata correttamente o sia stata modificata o resa smontata senza l'autorizzazione della Venditrice;
- (3) qualora la macchina sia stata manomessa;
- (4) nelle ulteriori eventuali ipotesi previste dal Contratto;
- (5) nel caso in cui l'Acquirente non adempia agli obblighi contrattuali assunti ed, in modo particolare, non sia in regola con il versamento del corrispettivo nei modi e nei termini convenuti.

La garanzia cesserà nel caso d'inadempimento dell'Acquirente o qualora venissero da costui eseguite modificazioni o riparazioni non autorizzate per iscritto da DMI o da personale non autorizzato per iscritto da DMI.

7.4 Limiti all'operatività della garanzia

La Venditrice non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in ordine alla scelta della macchina acquistata e non potranno dunque essere richiesti danni conseguenti alla scelta del Prodotto ordinato. La garanzia e la responsabilità di DMI non si estendono in nessun caso:

- a) ai danni a persone e/o cose causati da macchina difettosa nel corso del suo impiego quando il difetto sia attribuibile, anche indirettamente, a disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali forniti, indicati o richiesti dall'Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi;
- b) ai danni a persone e/o cose causati da un prodotto difettoso nel corso del suo impiego, se l'Acquirente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato perseguito (in particolare, la garanzia si intende esclusa laddove non siano state rispettate le seguenti condizioni: (i) gli utensili utilizzati devono essere equilibrati e (ii) la manutenzione preventiva della macchina effettuata alle scadenze indicate dal manuale);

c) alla violazione di qualsiasi norma o regolamento vigente in materia legale, di sicurezza, di compatibilità CE, o ai danni diretti o indiretti provocati a persone e/o cose, dall'impiego di beni forniti da DMI in difformità dalle norme vigenti in materia e/o dalle specifiche operative indicate;

d) alle parti che si consumano con il normale uso;

e) ai guasti o rotture derivanti da naturale deperimento o da incuria, imperizia, difettoso uso e manutenzione, impiego di lubrificante inadatto, sfruttamento eccessivo o inadatto della cosa venduta.

La venditrice non è responsabile in alcun modo per garanzie ulteriori rilasciate dal Cliente a terzi.

7.5 Esclusione da responsabilità

In nessun caso la Venditrice sarà inoltre considerata responsabile per danni diretti o indiretti lamentati dall'Acquirente a seguito di vizi o difetti della macchina fornita nessuno escluso, quali – inter alia – danni per mancata produzione, fermo macchina, mancato raggiungimento di utili e/o di fatturato, perdita di fatturato, pretese da parte di terzi.

8 – Reclami e contestazioni –

8.1 Eventuali reclami e contestazioni da parte dell'Acquirente sulla macchina acquistata dovranno essere comunicati alla DMI a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata nei termini espressi nelle presenti Condizioni Generali.

Eventuali contestazioni su una singola fornitura di macchinario non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine né sul pagamento di altra fornitura già ricevuta e non contestata tempestivamente.

Eventuali perdite o avarie relative alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento) di macchine compravendute, dovranno essere, a pena di decadenza, immediatamente contestati in forma scritta al vettore, apponendo sul ddt o sui documenti di trasporto espressa riserva di accettazione della consegna con specifica indicazione delle ragioni della stessa riserva.

8.2 I reclami per perdite o avarie relativi alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammanchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento), unitamente ad una copia del documento di trasporto con riserva di accettazione, dovranno essere comunicati alla Venditrice, in forma scritta, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica della Venditrice oppure a mezzo lettera raccomandata A/R a pena di decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data consegna.

8.3 I reclami per perdite o avarie relativi alla spedizione e/o al trasporto verranno presi in considerazione dalla Venditrice a condizione che l'Acquirente o il destinatario della spedizione abbia apposto nel documento di trasporto specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della macchina e del suo imballaggio. Non hanno alcun valore l'apposizione di riserve generiche.

8.4 Reclami pervenuti in modo differente rispetto ai termini e ai modi previsti dalle presenti Condizioni non saranno presi in considerazione e i Prodotti forniti si considereranno, pertanto, pienamente accettati.

9 – Collaudo –

9.1 Il collaudo geometrico e funzionale della macchina acquistata verrà eseguito secondo le figure allegate al foglio di messa in funzione e sarà comunque effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla consegna della macchina. L'Acquirente, comunque, non è autorizzato ad utilizzare la macchina in assenza di collaudo positivo effettuato da personale della DMI; ogni conseguenza derivante dall'uso improprio della macchina sarà imputabile all'Acquirente con decadenza dal diritto alla garanzia e salvezza del risarcimento del danno.

9.2 In caso di immotivato rifiuto da parte dell'Acquirente di sottoscrizione del verbale positivo di collaudo sarà facoltà di DMI di ritenere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto con obbligo dell'Acquirente di mettere a disposizione di DMI la macchina per le operazioni di ritiro della stessa. La mancata riconsegna della macchina o il diniego a personale DMI di effettuare le operazioni di ritiro della macchina comportano in capo all'Acquirente l'applicazione di una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il danno ulteriore.

10 – Documentazione tecnica –

Tutta la documentazione tecnica consegnata al Cliente resta di esclusiva proprietà di DMI o di altre società del Gruppo DMG MORI e non può essere utilizzata o ceduta a terzi neanche a titolo gratuito per alcun motivo.

11 – Montaggio –

Qualora sia richiesta assistenza nelle fasi di avvio della macchina successivamente al suo collaudo o il Cliente abbia acquistato un pacchetto ore di corso di formazione DMI metterà a disposizione dell'Acquirente proprio personale specializzato, alle condizioni stabilite in contratto. L'Acquirente dovrà permettere a tale personale di svolgere un lavoro continuo, fornendogli la manovalanza, gli aiuti e i mezzi d'opera necessari. Inoltre sarà tenuto a predisporre un opportuno locale per la custodia dei materiali e degli attrezzi che si considereranno in deposito presso di lui.

12 – Assistenza tecnica –

Qualsiasi altra richiesta di intervento che prescinda dalla garanzia nei termini sopra descritti, sarà regolata dalle Condizioni generali di servizio di assistenza e fornitura di pezzi di ricambio pubblicate sul sito www.dmgmori.it.

13 – Prezzi –

13.1 I prezzi s'intendono, salvo diversa pattuizione scritta, in Euro. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti verranno addebitati all'acquirente interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del d.lgs 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza dei termini per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Qualora non venga dalle parti indicato alcun termine di pagamento si farà riferimento al disposto dell'art. 4 d.lgs 231/2002.

13.2 Resta inteso che l'eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiari rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del cliente, di titoli già portati all'incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale in essere ma semplice tolleranza da parte di DMI e non escludono l'addebito degli interessi moratori nella misura indicata al precedente art.13.1 delle Presenti Condizioni Generali di Contratto.

- 13.3 Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti da DMI a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. In caso di adempimento detti importi saranno quindi computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento dell'acquirente DMI avrà facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra, fatto comunque salvo ogni maggior danno.
- 13.4 Per nessuna ragione e per nessun titolo l'acquirente potrà sospendere e/o differire il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita.
- 13.5 Il cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti di DMI senza il consenso scritto di quest'ultima.
- 14 – Riserva di proprietà –**
- 14.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., DMG Mori Italia S.r.l. si riserva la proprietà dei prodotti oggetto di fornitura sino all'integrale ricevimento del corrispettivo convenuto. Il patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso il cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna.
- 14.2 I rischi connessi alla vendita vengono assunti dall'acquirente sin dal momento della consegna; l'acquirente avrà quindi l'obbligo di custodire la merce e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore della venditrice sino al giorno del passaggio di proprietà che avverrà appunto ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. In particolare, l'acquirente non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare i prodotti oggetto di fornitura senza dichiararne la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero di altra forma di comunicazione equipollente purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione.
- 14.3 DMI si riserva la facoltà di trascrivere a proprie spese il patto di riservato dominio ex art. 1524 c.c.
- 14.4 In caso di risoluzione del contratto di vendita di macchinario per inadempimento dell'acquirente, le rate corrisposte e/o l'entità di corrispettivo già versato resteranno acquisite a DMI a titolo di indennità ex art. 1526, comma 2, c.c., fatto salvo il maggior danno.
- 15 – Pagamenti –**
- I pagamenti devono essere effettuati netti d'ogni spesa, sconti o tasse, direttamente al domicilio della DMI ed alle scadenze stabilite. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico dell'Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. Qualsiasi altra eccezione da parte dell'Acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della DMI o a vizi redibitori della macchina fornita, non darà diritto all'Acquirente di sottrarsi al pagamento nella misura e nelle modalità pattuite o di proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all'integrale pagamento del dovuto.
- 16 – Cessione -**
- 16.1 L'acquirente dà sin d'ora il proprio assenso e nulla oppone a che il venditore possa procedere alla cessione a terzi del presente contratto o del credito derivante dal presente Contratto.
- 16.2 In caso di intervenuta cessione, l'acquirente acconsente sin d'ora a che le operazioni di installazione e manutenzione del bene compravenduto siano effettuate dal terzo cessionario o da un soggetto all'uopo incaricato dal cessionario, rimossa ogni eccezione a riguardo.
- 16.3 Resta fermo il divieto in capo all'Acquirente di cedere il Contratto senza l'assenso scritto di DMI.
- 17 - Clausola risolutiva espressa -**
- Il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, per effetto della semplice dichiarazione scritta della Venditrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
- (1) qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato alcuna idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice, per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali oppure l'abbia prestata tardivamente;

- (2) nel caso in cui l'Acquirente non fornisca le garanzie pattuite in sede di conclusione del Contratto o le fornisca tardivamente.
- (3) In caso di assoggettamento dell'Acquirente a liquidazione volontaria o a procedura concorsuale.
- (4) In caso di inadempimento dell'Acquirente al pagamento del prezzo o dell'acconto o della caparra o di due rate consecutive convenute.
- (5) In caso di immotivata sottoscrizione da parte dell'Acquirente del verbale positivo di collaudo della macchina così come previsto sub art. 9.2

18 – Recesso -

- 18.1 E' attribuita alla Venditrice il diritto di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto nel caso in cui prima della messa in produzione dei Prodotti:
- (1) sorgano fondati dubbi circa la solvibilità dell'Acquirente o la capacità dell'Acquirente di adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 4.1 e 4.2 e l'Acquirente, nonostante una corrispondente richiesta della Venditrice, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice;
- (2) nel caso in cui l'Acquirente diminuisca la garanzia offerta in occasione della stipulazione del Contratto o la garanzia offerta nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 18.2 L'esercizio del diritto di recesso non attribuisce all'Acquirente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno.
- 18.3 Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Venditrice con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Acquirente e avrà esecuzione al momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Acquirente.

19 – Forza Maggiore

- 19.1 Gli obblighi di una delle parti in relazione a una vendita da parte di DMI saranno sospesi o annullati nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da un evento al di fuori del controllo della parte interessata, a condizione che tale parte non potesse ragionevolmente prevedere tale evento al momento della conclusione del contratto e non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare lo stesso o le sue conseguenze (Forza Maggiore). La Forza Maggiore include, ma non è limitata a, controversie industriali, incendi, condizioni meteorologiche estreme, pandemie, guerra, ampia mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell'uso del potere e difetti o ritardi nelle consegne da parte dei subappaltatori causati da una qualsiasi delle circostanze di cui sopra, verificatesi prima o dopo la conclusione del contratto.
- 19.2 La parte che afferma di trovarsi in una situazione di Forza Maggiore deve informare l'altra parte per iscritto senza indugio quando la circostanza inizia e quando finisce.

20- Foro competente –

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto di compravendita le parti dichiarano unico competente il Foro di Bergamo con esclusione degli altri fori comunque competenti ex lege; né tale competenza potrà essere derogata per ragioni di connessione soggettiva di lite.

21 – Legge applicabile e giurisdizione

21.1 Il Contratto è regolato esclusivamente dalla Legge italiana con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convezione di Vienna del 11.04.1980) e delle norme di diritto privato internazionale.

21.2 La giurisdizione è quella italiana.

22 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali verranno trattati sulla base giuridica costituita dal contratto di vendita. L'informativa relativa al trattamento dei dati deve essere consultata dall'Acquirente sul sito internet della Venditrice all'indirizzo www.dmgmori.it

La parte venditrice

(timbro e firma)

La parte acquirente

(data, timbro e firma)

Si approvano specificatamente le condizioni Generali indicate in conferma con particolare riferimento agli articoli 4 (sospensione dell'esecuzione del contratto) - 5 (custodia) - 7 (garanzia ed esclusione da responsabilità) - 8 (reclami e contestazioni) - 9 (collaudo) -16 (cessione) - 17 (clausola risolutiva espressa) 18 (recesso) - 19 (foro competente) - 20 (legge applicabile e giurisdizione) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

La parte acquirente (data, timbro e firma)